

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza n. 15/2026, del 23 febbraio, sull'illegittimità dell'accesso meramente «formale» agli elementi essenziali delle indagini coperte da segreto istruttorio**

14/04/2026

La *sala* prima del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di *amparo* presentato da un *ex* agente della *Guardia Civil* avverso il provvedimento del *Juzgado Central de Instrucción* n. 3, confermato dall'*Audiencia Nacional*, che aveva disposto la sua custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale per traffico di stupefacenti coperto da segreto istruttorio.

Il ricorrente aveva denunciato la violazione dei diritti fondamentali alla libertà personale (art. 17, comma 1, Cost.), ad essere informato dei motivi della detenzione (art. 17, comma 3, cost.), alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.) e alla difesa (art. 24, comma 2, Cost.), in quanto l'autorità giudiziaria non gli aveva garantito l'accesso agli elementi essenziali delle indagini, necessari per contestare efficacemente la misura cautelare.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il segreto istruttorio non può comprimere in modo assoluto il diritto di difesa. In particolare, pur essendo legittima la limitazione dell'accesso agli atti per esigenze investigative, deve essere comunque garantita all'indagato la conoscenza degli elementi essenziali sui quali si fonda la carcerazione preventiva, affinché egli possa esercitare un controllo effettivo sulla legittimità della misura e predisporre una difesa efficace. La nozione di «elementi essenziali» non è definita in astratto, ma deve essere individuata, con adeguata motivazione, caso per caso; essa comprende, in ogni caso, i dati fattuali e probatori che costituiscono il nucleo della motivazione del provvedimento cautelare. La richiesta di accesso permane per tutta la durata della custodia cautelare, sia nell'ambito dei mezzi di impugnazione avverso il provvedimento applicativo della misura, sia nelle successive istanze di riesame.

Il Tribunale costituzionale ha ribadito che un accesso meramente «formale» agli atti, privo di contenuto oppure contenente informazioni solo parziali, viola il diritto di difesa, in quanto impedisce o rende eccessivamente difficoltosa l'impugnazione del provvedimento. Ha inoltre chiarito che l'organo giudiziario è tenuto a indicare con precisione le fonti probatorie su cui si fonda l'adozione della misura cautelare.

Nella specie, l'organo giudiziario aveva consegnato al ricorrente un documento contenente una descrizione generica delle accuse di corruzione e di appartenenza a un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti, fondate sull'intercettazione di una conversazione telefonica (dalla quale si desumeva che egli avesse ricevuto una determinata somma di denaro per una «prestazione»), nonché su ulteriori indagini di natura tecnologica non meglio precisate. Nonostante l'anzidetta conversazione avesse costituito l'elemento fondamentale ai fini dell'adozione della misura cautelare, l'organo giudiziario non aveva messo a disposizione dell'indagato, come invece richiesto, la registrazione o la trascrizione, privandolo così delle informazioni che, nel caso concreto, risultavano

necessarie a garantire il diritto di difesa. L'organo giudiziario si era infatti limitato a ritenere sufficiente l'informazione previamente fornita e ad invocare, in modo generico, il possibile pregiudizio che la consegna degli atti avrebbe potuto arrecare alle indagini, donde la violazione dei diritti di difesa e alla libertà personale.

La sentenza, assunta con decisione unanime, è reperibile *online* [qui](#)¹.

Carmen Guerrero Picó

¹ Per un primo commento, v. J.A. SIGNES GARCÍA, *El acceso real a los elementos esenciales de las actuaciones en causa secreta como presupuesto constitucional de la prisión provisional. Análisis de la STC 15/2026, de 23 de febrero (ECLI:ES:TC:2026:15)*, marzo 2026; J. FERNÁNDEZ VAQUERO, *Secreto de sumario y prisión provisional en la lucha contra la delincuencia organizada*, in *Hay Derecho*, del 13/04/2026.